



ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - **SENIGALLIA** (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
☎ 0717922289 ☎ 07165487
✉: anic83300c@pec.istruzione.it anic83300c@istruzione.it
sito web <http://www.icmarchettisenigallia.edu.it>



A tutto il personale docente e ATA

Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti

All'Albo on line

OGGETTO: attività incompatibili e attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione

Si ricordano al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono attività retribuite le norme vigenti in materia di incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto con il MIUR.

Riferimenti normativi

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs, n. 29/93 e ss.mm.ii., ripreso dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola. Inoltre l'art. 48 della L. 144/99 estende al personale docente dipendente da enti locali le norme dell'art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni.

Per le procedure di autorizzazione va applicato l'art. 53, comma 10 del D.Lgs. 165/2001 citato.

La durata dell'autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino immutati, dovendosi valutare la compatibilità di fatto. La richiesta va comunque presentata all'inizio di ogni anno scolastico in caso di incarichi di durata coincidente con l'anno scolastico o comunque ogni qualvolta il dipendente è oggetto di incarico con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'incarico.

La L. n. 662/96 (collegato alla finanziaria 1997), ha introdotto varie innovazioni all'impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1. commi 56-60 ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di "svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa". La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.

Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è disciplinata dall'O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I. 1995 e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.AA. n. 55 del 13/2/1998. Anche l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il comma 9 stabilisce che "al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto".

Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità

Qui di seguito si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

A. Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi:

- attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);
- le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali).

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto, al quale deve essere comunicato il nome degli alunni e loro provenienza; l'attività deve essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola. La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dall' art. 508 comma 5 D.lgs. 297/94. L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali. Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

B. Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);

- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari;
- gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

C. Sono astrattamente compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati:

- gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;
- gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;
- le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;
- le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria;
- le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione;
- l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi;
- altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;
- le libere professioni esercitate dal personale docente alle condizioni stabilite dalla specifica normativa;

Al personale con contratto part-time non superiore al 50% è consentito lo svolgimento di altre prestazioni di lavoro pur con il rispetto di due limiti specifici:

1. le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio;
2. è consentito di instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

In attenuazione del dovere di esclusività, l'art. 53 comma 6 del D.lgs. 165/01 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa al 50%.

Anagrafe delle prestazioni

L'art. 24 della L. n. 412/91, ha previsto l'istituzione di un'anagrafe delle prestazioni, nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico. La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 29/5/1998 contiene un riepilogo degli adempimenti da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Un secondo adempimento è quello concernente *l'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti*. Ai sensi dell'art. 53 comma 13 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. La comunicazione deve essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d'autore, per le attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate.

Esercizio della libera professione

Il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicita previa autorizzazione del Capo di Istituto. La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola deve essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali, debitamente autorizzate, sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991. Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esercizio della professione di avvocato vanno richiamate le disposizioni della L. 247/2012 che all'art. 19 stabilisce che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche e private parificate, nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Le condizioni entro cui è consentito al personale docente l'esercizio della professione forense sono richiamate dall'art. 1 comma 56bis L. 662/96:

1. autorizzazione del dirigente scolastico che deve valutare l'eventuale pregiudizio che l'esercizio della professione può arrecare all'assolvimento delle attività inerenti la funzione docente;
2. divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione;
3. divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione.

Collaborazioni plurime

Per quanto riguarda le collaborazioni plurime gli artt. 35 e 57 del CCNL scuola consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole. Tale collaborazione non comporta esoneri nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, per i docenti, e dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, sentito il DSGA, per il personale ATA. La collaborazione può essere autorizzata a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia D'Ambrosio